

Edizione di lunedì 12 Ottobre 2020

EDITORIALI

[Oggi alle 9 la 16esima puntata di Euroconference In Diretta](#)
di Sergio Pellegrino

ENTI NON COMMERCIALI

[Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore: alcune considerazioni di carattere fiscale](#)
di Guido Martinelli

CONTABILITÀ

[La contabilizzazione del credito d'imposta sanificazione](#)
di Fabio Garrini

ADEMPIMENTI

[Nel modello 770/2020 gli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2019](#)
di Luca Mambrin

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La Multilaterale Beps e le modifiche delle Convenzioni italiane](#)
di Ennio Vial

EDITORIALI

Oggi alle 9 la 16esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino

DIGITAL

Corso per dipendenti

IL PUNTO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE NOVITÀ DA OTTOBRE 2020



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come **ogni lunedì**, nuovo appuntamento con **Euroconference In Diretta**.

Nella **sessione di aggiornamento** daremo innanzitutto conto di quanto accaduto nella settimana appena trascorsa **a livello di produzione normativa**, di **documenti di prassi** elaborati da parte dell'**Agenzia delle Entrate** ed evidenzieremo le **pronunce più interessanti** della **Corte di Cassazione**.

Per quanto concerne la **prassi** dell'Agenzia, **2** le **risoluzioni** e **25** le **risposte ad istanze di interpello** pubblicate.

Partiremo dal tema del credito d'imposta **art-bonus**, che è stato affrontato in **tre risposte ad istanze di interpello** ([n. 451, 452 e 453 del 7 ottobre 2020](#)).

L'agevolazione, disciplinata dall'[articolo 1 del D.L. 83/2014](#), prevede appunto il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 65%** delle **erogazioni liberali** da parte di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per **interventi su beni culturali pubblici**, anche nel caso in cui vi siano soggetti concessionari o affidatari degli stessi, per il **sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica**, e per **altri interventi** finalizzati a sostenere la cultura.

Il **credito d'imposta**, che deve essere ripartito in **tre quote annuali di pari importo**, trova il limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali, mentre è parametrato al 5 per mille dei ricavi annui per gli imprenditori.

Elemento centrale per comprendere se l'agevolazione spetta o meno è quello di verificare il requisito dell'**appartenenza pubblica** degli istituti e dei luoghi della cultura, così come della natura di **beni culturali pubblici** dei beni sui quali devono essere effettuati gli interventi finanziati con le erogazioni liberali.

Cambieremo poi decisamente argomento, soffermandoci sulla [risposta 460 del 9 ottobre](#) che analizza il trattamento fiscale applicabile agli **emolumenti erogati all'atto di cessazione del rapporto di lavoro** da una società italiana al proprio dipendente, italiano ma residente in Svizzera da anni, che prestava la propria attività in **regime di distacco internazionale** presso la consociata svizzera.

La problematica verte sull'inquadramento della fattispecie a livello di **Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni**, e se cioè si renda applicabile l'**articolo 15 del Modello Ocse**, che disciplina i **redditi di lavoro subordinato**, piuttosto che l'**articolo 18**, che regolamenta le **pensioni private**.

Passeremo quindi alla **giurisprudenza della Cassazione**, commentando innanzitutto l'**ordinanza n. 21790**, depositata venerdì 9 ottobre, che analizza il caso di un amministratore di una società chiamato a rispondere come **coobbligato per le sanzioni** da questa dovute a seguito dell'accertamento di maggior imponibile.

Infine analizzeremo l'**ordinanza n. 21358** del 6 ottobre della sesta sezione della Corte di Cassazione, che riguarda un'**azione revocatoria** [ex articolo 2901 del codice civile](#) nei confronti della **donazione della nuda proprietà di un immobile** effettuata dal padre a favore dei figli **in esecuzione di un accordo di separazione coniugale**.

Nella **sessione adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** si occuperà degli **ISA** e dei **controlli da fare prima dell'invio**, con la **seconda parte** dell'intervento iniziato lunedì scorso.

La **sessione di approfondimento** vedrà invece **Roberto Bianchi** affrontare il tema del **credito di imposta affitti nelle sublocazioni**.

Nell'ambito della sessione dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, analizzeremo le possibilità di **fruizione del superbonus nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici**.

Ci soffermeremo al riguardo sulla [risposta 455 del 7 ottobre](#), con la quale l'Agenzia ha esaminato l'istanza di un contribuente che ha recentemente **acquistato un edificio unifamiliare che intende demolire e ricostruire** con un miglioramento di almeno 2 classi sia a livello energetico che sismico.

Nella **sessione** curata da **Gruppo Finservice**, la **dott.ssa Sofia Pantani** del *Centro Studi di Gruppo Finservice*, esaminerà per noi il **bando trasformazione digitale**.

Consueta chiusura, infine, con la **sessione Q&A**, nella quale affronteremo alcuni dei quesiti proposti dai partecipanti in relazione ai temi affrontati (altri troveranno invece risposta in settimana **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**).

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *Euroconference In Diretta*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

ENTI NON COMMERCIALI

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore: alcune considerazioni di carattere fiscale

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

Scopri le sedi in programmazione >

In attesa della ormai imminente uscita in Gazzetta Ufficiale, [sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) è stato nel frattempo pubblicato il [Decreto ministeriale n. 106 del 15.09.2020](#) che disciplina le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti dal registro unico nazionale del terzo settore (di seguito Runts) nonché i documenti da presentare ai fini della iscrizione, in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 53, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#) (di seguito codice del terzo settore o cts).

Il **comma 2** assegna alle Regioni e alle Province autonome 180 giorni (termine ordinatorio, evidenziamo) per la predisposizione della **struttura informatica** che renderà operativo il Registro.

L'**articolo 30** del decreto in esame prevede che **sarà il Ministero, con provvedimento dirigenziale**, verificato lo stadio di realizzazione del sistema telematico, **a determinare il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al Runts** dei dati relativi agli enti già iscritti ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato (odv) e delle associazioni di promozione sociale (aps).

Da tale data i soggetti neocostituiti o quelli già in essere che intendono assumere la veste di odv o aps potranno presentare la **domanda di iscrizione**, venendo meno, da quel momento, la possibilità di iscriversi ai registri previsti dalle, a quel punto definitivamente **abrogate, norme di settore (L. 266/1991 e L. 383/2000)**.

Fermiamoci un attimo sulle procedure previste per gli enti che **già oggi possono qualificarsi odv o aps**.

L'[articolo 31](#) prevede che, **entro i successivi 90 giorni, le Regioni e le Province comunicheranno i dati delle associazioni presenti nei loro registri**.

Proviamo a collocare nel tempo questi adempimenti: **Decreto 106/2020** in G.U. a metà ottobre, **operatività del Runts, nella migliore delle ipotesi** (180 giorni dopo), metà aprile; trasmigrazione dei dati (altri 90 giorni) **metà luglio 2021**.

A questo punto (**articolo 31, comma 4**) ciascun ufficio regionale o provinciale del Runts verificherà “*entro centottanta giorni la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti di propria competenza*”.

Importante sottolineare che il decreto prevede che i **requisiti di presenza**, per gli enti che associno a loro volta altre associazioni, **previsti per le odv** (gli enti diversi dalle odv associate non potranno essere superiori al 50% del numero delle odv presenti) e per le **aps** (analoghi) saranno **verificati alla data antecedente il “*dies a quo*” indicato dall'articolo 30** da cui deriva tutta la procedura.

Nel caso in cui, dalla verifica dei requisiti, emergessero **motivi ostativi alla iscrizione**, l'ufficio potrà **concedere altri sessanta giorni** all'ente per procedere alla **regolarizzazione**.

Nel frattempo, essendo ottimisti, **siamo così arrivati ai primissimi mesi del 2022**.

Nel corso di tale periodo le odv e aps oggetto di indagine “*continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica*”.

Ma proprio qui si pone il problema: **quale sarà, nel frattempo, la disciplina fiscale applicabile a detti enti?**

Ovviamente il presupposto è che, nel corso del **2021**, si ottenga anche **l'autorizzazione da parte della U.E. per l'entrata in vigore del titolo X del cts** a partire dal **1° gennaio 2022**.

In questo caso, pur non essendo ancora “**formalmente iscritte al Runts**”, potranno le associazioni in esame già applicare **le agevolazioni fiscali previste** o, in caso contrario, essendo nel frattempo venuta meno, a seguito della integrale entrata in vigore del cts, la disciplina fiscale agevolativa precedente, si troveranno per un certo numero di settimane a non aver più diritto al alcuna agevolazione?

E nel caso in cui **potessero applicare le agevolazioni di cui al titolo X** e poi non si perfezionasse l'iscrizione al Runts, queste manterranno la loro validità?

Attenderemo doverosi chiarimenti da parte della **Agenzia delle entrate**.

Va segnalato che la lettera c) del comma 5 dell'**articolo 8** prevede che, **tra la documentazione da trasmettere al Runts in sede di iscrizione, vi siano anche, per gli enti in attività da uno o più esercizi, “*l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati*”**.

Se questi, per gli enti che sono già oggi odv o aps dovranno essere conformi al decreto (già in

vigore) previsto dal comma 3 dell'[articolo 13 cts](#), per i “nuovi” saranno necessariamente “in forma libera” e, pertanto, non comparabili e non verificabili principalmente in riferimento alla verifica richiesta di commercialità o meno dell’attività.

A questo punto rimaniamo in “sollecita” attesa del **decreto** sulle **attività diverse di cui all’articolo 6 del cts** che dovrà fornire **l’ultimo tassello per valutare al meglio il se un ente possa richiedere l’iscrizione al Runts e se gli converrà farlo.**

CONTABILITÀ

La contabilizzazione del credito d'imposta sanificazione

di Fabio Garrini

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Per la **contabilizzazione** del credito d'imposta sanificazione è necessario che la **spesa sia materialmente sostenuta affinché si possa sostenere la certezza della spettanza del credito**; al riguardo occorre distinguere tra le **spese sostenute per beni di consumo e servizi**, e **spese per beni a rilevanza pluriennale**.

Il credito d'imposta sanificazione

L'[articolo 125 D.L. 34/2020](#) (eliminando e sostituendo il precedente credito d'imposta per misure analoghe introdotto dall'[articolo 64 D.L. 18/2020](#)) ha previsto un **credito d'imposta del 60%** delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Più precisamente il **bonus** spetta per:

- le spese sostenute per la **sanificazione** degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- le spese sostenute per l'acquisto **dispositivi di protezione individuale** (quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, ecc.), dispositivi di sicurezza (quali termometri, termoscanner, ecc.), dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi).

La norma dispone che tale credito d'imposta non possa superare la misura di **60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di **200 milioni di euro** per l'anno **2020**. Da notare che, a differenza del **credito d'imposta adeguamento** di cui all'[articolo 120](#), il **credito d'imposta sanificazione** di cui all'[articolo 125](#) è **concesso in maniera limitata**, verificando la **capienza dello stanziamento**; questo elemento è cruciale in quanto il semplice sostenimento della

spesa non offre il diritto a fruire del credito d'imposta del 60%.

Al fine di accedere all'agevolazione occorreva presentare **apposita comunicazione**, delle spese ammissibili, entro lo scorso **7 settembre**, secondo quanto previsto dal [provvedimento Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10.07.2020](#).

A seguito di tale comunicazione è stata definita la misura del credito effettivamente fruibile: attraverso la pubblicazione del [provvedimento n. 302831 dell'11.09.2020](#) l'Agenzia delle Entrate ha rimodulato l'aliquota relativa al bonus sanificazione. L'aliquota del 60%, precedentemente introdotta dal Decreto Rilancio è stata modificata al **15,6423%**; tale misura deve essere applicata al **credito d'imposta richiesto** (come risulta chiaro dalla lettura della [risoluzione 52/E/2020](#)), quindi il **bonus effettivo risulta pari al 9,3854%** della spesa sostenuta.

Va peraltro segnalato che, in sede di conversione del **Decreto Agosto**, viene incrementato lo stanziamento (che ora risulta triplicato: quindi detta misura è destinata ad incrementarsi (arrivando circa al 28%).

La contabilizzazione

Sotto il profilo strettamente contabile, la rilevazione del credito deve distinguere in base alla **tipologia di spesa da cui detto credito è sorto**. Se tale credito è volto a **integrare i ricavi o a ridurre costi**, esso, in base alle indicazioni del principio contabile Oic 12 dovrà essere rilevato quale **contributo in conto esercizio alla voce A5** del conto economico, impattando sul risultato dell'esercizio 2020.

Questa sarà l'ipotesi evidentemente più frequente.

Qualora, meno frequentemente, la spesa sostenuta sia invece relativa a **beni ammortizzabili**, la rilevazione avverrà con le regole del **contributo in conto impianti**, per il quale il principio contabile Oic 16 stabilisce due alternative ipotesi:

- con il primo metodo (metodo **indiretto**) i contributi sono **portati indirettamente a riduzione del costo** in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviai per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di **risconti passivi**. Tale provento viene quindi **rilasciato a conto economico con la stessa temporalità** con la quale il bene rilascia il suo costo tramite ammortamento;
- con il secondo metodo (metodo **diretto**) i contributi sono portati a **riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono**.

Per quanto riguarda il momento in cui rilevare il provento, nella [circolare 20/E/2020](#), con riferimento alle imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali

in regime di contabilità ordinaria, si deve far riferimento al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Le rilevazioni contabili già effettuate andranno **integrate** non solo per tenere conto dei nuovi acquisti effettuati, ma altresì per integrare la misura del credito a seguito dei nuovi stanziamenti operati in conversione del **Decreto Agosto**.

ADEMPIMENTI

Nel modello 770/2020 gli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2019

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

DIRITTO E FISCALITÀ DEL TRUST

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Entro il prossimo **02.11.2020** i contribuenti che, nel corso del **2019**, hanno **corrisposto utili e proventi ad essi equiparati** dovranno presentare il modello 770 compilando i **quadri SI e SK**.

Il **quadro SI** deve essere utilizzato per indicare gli **utili, pagati nell'anno 2019**, derivanti dalla **partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires**, nonché per l'indicazione dei dati relativi ai **proventi equiparati agli utili**. Gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso: non rileva la data di delibera dei dividendi.

In particolare, nel **rigo SI3**, denominato prospetto degli **"Utili pagati nell'anno 2019 in qualità di emittente"** le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'Ires devono indicare gli **utili pagati nell'anno 2019 in qualità di emittente**, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentratato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., a prescindere dall'effettuazione o meno delle ritenute previste.

UTILI PAGATI NELL'ANNO 2019 IN QUALITÀ DI EMITTENTE	SI3	
--	------------	--

Nei righi da **SI4** a **SI14**, denominato prospetto degli **"Utili e proventi equiparati"**, devono essere indicati:

- gli **utili da partecipazione** o di **interessi riqualificati** utili ai sensi dell'[articolo 98 Tuir](#);
- **proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati** di cui all'[articolo 44, comma 2, lett. a\), Tuir](#);
- utili derivanti da **contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza** di cui all'[articolo 44, comma 1, lett. f\), Tuir](#),

compresi quelli di **fonte estera**, sia nel caso in cui siano stati **assoggettati a ritenuta** sia nel caso in cui **non lo siano stati**.

UTILI E PROVENTI EQUIPARATI	SI4	Somme pagate nel 2019	Aliquota	Titolo ritenuta	Ritenute effettuate	Tipo
	SI14			%		
				non assoggettate		

Nel **quadro SK** devono essere invece indicati:

- i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di **utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires**, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2019, ad **esclusione di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ed imposta sostitutiva**;
- i dati relativi ai **proventi** derivanti da titoli e **strumenti finanziari** di cui all'**articolo 44, comma 2, lett. a)**, da **contratti di associazione** in partecipazione e **cointeressenza** nonché i dati relativi agli **interessi riqualificati** ai sensi dell'[articolo 98 Tuir](#);
- i dati relativi agli **utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ)** e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto;
- i dati relativi ai **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 27-bis e 27-ter D.P.R. 600/1973](#).

Non vanno invece indicati gli **utili percepiti dai soggetti** di cui all'[articolo 74 Tuir](#), **Stato ed enti pubblici**.

In merito alle corrette **modalità di tassazione** degli utili e quindi di compilazione dei quadri SI e SK bisogna ricordare che la **Legge di Bilancio 2018**, modificando l'[articolo 47 del Tuir](#) e l'articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973 ha allineato il **trattamento fiscale** dei dividendi derivanti dal possesso di **partecipazioni qualificate** percepiti da **persone fisiche non imprenditori** a quello previsto per **le partecipazioni non qualificate**, con l'applicazione della **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**.

Tale modifica riguarda **solo le persone fisiche non imprenditori**, mentre rimane invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:

- da **imprenditori individuali** (persone fisiche in regime d'impresa) e **società di persone** con tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14%;
- dalle società di capitali con base imponibile pari al 5%.

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione solo per **gli utili prodotti a decorrere dal 01.01.2018**.

è prevista tuttavia una specifica **disciplina transitoria** in forza della quale alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2017**, deliberate dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al [al D.M. 26.05.2017](#).

Pertanto:

- agli **utili prodotti fino al 2017** e la cui distribuzione è stata deliberata **dal 01.01.2018 al 31.12.2022** risultano applicabili le disposizioni [del D.M. 26.05.2017](#) (aliquote progressive Irpef su una base imponibile del 40%, 49,72% e 58,14);
- dagli **utili prodotti dal 1.1.2018** è efficace la nuova disposizione, **con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%**.

Per le delibere adottate dal **01.01.2018 al 31.12.2022** relative ad **utili prodotti fino al 2017** i dividendi concorrono alla determinazione del **reddito complessivo** del soggetto percettore in base all'anno di maturazione ovvero:

- nella misura del **40%** se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del **49,72%** se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del **58,14%** se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

È importante a tal fine mettere in evidenza che, a decorrere **dalle delibere** di distribuzione dei dividendi successive a quelle aventi ad oggetto l'utile 2016, **si considerano distribuiti per primi gli utili formati negli esercizi meno recenti**, quindi prioritariamente quelli formati con utili prodotti fino all'esercizio 2007, poi fino all'esercizio 2016 ed infine quelli relativi all'esercizio 2017.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La Multilaterale Beps e le modifiche delle Convenzioni italiane

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Al fine di **prevenire strategie fiscali** internazionali **aggressive** finalizzate ad un artificioso spostamento dei profitti, laddove tali profitti siano soggetti a non imposizione o a un'imposizione ridotta, un centinaio di Paesi ha aderito alla **Convenzione Multilaterale Beps** (*base erosion and profit shifting*).

La finalità è quella di assicurare che i **profitti siano tassati** dove **vengono svolte rilevanti attività economiche** che generano tali profitti e **dove il valore aggiunto è creato**.

A tal fine si rendono opportune alcune **modifiche dei trattati in vigore tra i Paesi aderenti**. Queste modifiche entreranno in vigore in modo più o meno automatico **quando la convenzione Multilaterale sarà in vigore**.

Affinché questa possa essere applicata, è necessario che entrambi i **Paesi che hanno stipulato la Convenzione**:

- **abbiano aderito alla Multilaterale;**
- **abbiano comunicato che il trattato è un trattato coperto dalla Multilaterale.**

Si veda al riguardo la successiva tabella, relativa all'applicabilità della Mli Beps ai vari trattati.

Situazione del Paese estero	Applicabilità convenzione Beps	
Non convenzionato con l'Italia	NO	Non c'è il trattato cui applicare la Multilaterale
Convenzionato con l'Italia ma non aderente alla multilaterale	NO	La mancata adesione alla Multilaterale <u>Beps</u> ne preclude l'operatività
Non convenzionato con l'Italia e non aderente alla multilaterale	NO	Per i motivi precedenti
Convenzionato con l'Italia e aderente alla multilaterale ma non ha notificato al depositario la convenzione con l'Italia	NO	La Multilaterale <u>Beps</u> postula la notifica dei trattati da parte di entrambi i Paesi
Convenzionato con l'Italia e aderente alla multilaterale ma l'Italia non ha notificato il trattato al depositario	NO	
Convenzionato con l'Italia e aderente alla multilaterale dove entrambi i Paesi hanno notificato al depositario la convenzione	Sì	La Multilaterale trova applicazione ma bisogna valutare le opzioni e le riserve previste dalla stessa

Non tutto il contenuto della Convenzione Multilaterale entrerà in vigore, in quanto non tutte le disposizioni hanno carattere vincolante.

In particolare, la Multilaterale contiene:

- **disposizioni obbligatorie** (c.d. *minimum standard*);
- disposizioni con **possibili riserve**;
- disposizioni che prevedono **opzioni esercitabili**.

In relazione alle disposizioni obbligatorie, **non è prevista** alcuna ipotesi di **disapplicazione**.

In relazione alle riserve, la riserva esercitata da uno Stato **blocca la previsione della Multilaterale**. Diversamente, nel caso di **opzioni**, è necessario che **entrambi gli Stati** esercitino l'opzione per la relativa applicazione affinché le stesse possano operare.

Si veda il successivo prospetto di sintesi.

Il gioco delle riserve e delle opzioni				
Riserva od opzione	Italia	Altro Stato	Effetto sulla norma della Convenzione Multilaterale	
Riserva	Esercita la riserva	Esercita la riserva	La previsione NON si applica	
	Non esercita la riserva	Esercita la riserva		
	Esercita la riserva	Non esercita la riserva		
Opzione	Non esercita la riserva	Non esercita la riserva	La previsione si applica	
	Esercita l'opzione	Esercita l'opzione		
	Non esercita l'opzione	Esercita l'opzione		
	Esercita l'opzione	Non esercita l'opzione		
	Non esercita l'opzione	Non esercita l'opzione	La previsione NON si applica	

Probabilmente la Multilaterale **entrerà in vigore**, per l'Italia e per i trattati già in essere con i vari paesi esteri coinvolti, **dal 2022** a seconda del **momento di recepimento della disciplina** da parte del nostro legislatore e dalla notifica all'Ocse dell'avvenuto recepimento.

Attualmente, infatti, secondo [**l'elenco aggiornato al 29 settembre 2020, come reperibile dal sito dell'OCSE**](#), sono oltre **52 i Paesi le cui convenzioni hanno subito taluni ritocchi** in quanto la MLI

sta già esplicando i propri effetti.

I Paesi che, però, hanno sottoscritto l'accordo della Multilaterale sono, ad oggi, **94**, e vi sono **giurisdizioni che hanno già espresso i loro intento nella firma** (Algeria, Libano, Thailandia, Eswatini).

L'Italia, che ha sottoscritto la Multilaterale ancora con il primo gruppo di Paesi il 7 giugno 2017, come detto, deve ora procedere con il **recepimento della stessa** e con **notifica al depositario Ocse** per far sì che le modifiche alle varie convenzioni esplichino il loro effetto.